

OSSERVATORIO sull'ARBITRATO

- La Giunta Camerale con delibera del 25/3/2022 istituisce

l'Osservatorio sull'Arbitrato con funzioni di

“centro di studio e orientamento sulle tematiche relative”

La riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) attuata con il D. Lgs del 10/10/2022 n. 149 (vigenza dal 28 febbraio 2023)

Abitrato sia ordinario che societario. Il societario è trasfuso nel codice.

Preme qui rilevare del potere dato all'arbitro di emettere provvedimenti cautelari:

è una modifica che sottolinea la importanza dell'istituto

L'arbitrato e la clausola compromissoria da ipotesi eccezionale a vera e completa alternativa al giudizio ordinario.

Con il D. Lgs 5/2003 introduzione di una specifica disciplina dell'arbitrato in materia societaria

Molte società di capitali hanno provveduto ad aggiornare gli statuti societari, adeguandoli e una parte consistente del contenzioso endosocietario si è indirizzata verso la soluzione arbitrale.

Già allora la opzione del legislatore (D. Lgs 5/2003) in favore della utilizzazione dello strumento arbitrale operò nel diritto societario **una svolta nell'orientamento della giurisprudenza** che, dapprima critica all'arbitrato sul presupposto che gli interessi coinvolti dalle controversie societarie dovessero essere preferibilmente risolti dal giudice ordinario, ha riconosciuto che lo spirito della riforma, finalizzato ad ampliare gli spazi dell'*autonomia privata* non solo nell'ambito della disciplina sostanziale delle società di capitali, ma anche nella fase conflittuale dei rapporti endosocietari, offre la opportunità di consentire con maggiore libertà il ricorso alla giustizia privata.

Arbitrato societario

La riforma del processo civile ha interessato diversi aspetti, tra cui la disciplina dell'arbitrato: con il d.lgs 149/2022 si è disposto il riordino organico delle norme che disciplinano l'**arbitrato societario**. La disciplina di tale istituto, già contenuta nel d.lgs. 5/2003, viene ora trasfusa all'interno del **codice di procedura civile**.

Sul piano generale si nota che proprio dalla disciplina dell'arbitrato societario il Governo ha tratto lo spunto per estendere anche all'arbitrato rituale comune la possibilità, per il giudice privato di adottare **provvedimenti cautelari**

All'interno del codice di procedura civile vi è adesso, dunque, un nuovo capo che disciplina l'arbitrato societario, **dall'art. 838-bis all'art. 838-quinquies c.p.c.** Tali norme riproducono quelle contenute nel d.lgs. 5/2003, ora abrogate, con qualche correttivo di coordinamento con le norme che regolano l'istituto generale dell'arbitrato.

Clausola compromissoria e arbitrato nelle società

inserimento della disciplina dell'arbitrato societario nel codice di procedura civile. Tale istituto riscuote il favore del legislatore per la funzione **deflattiva del contenzioso civile**.

Orientare le liti verso gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie come, appunto, l'arbitrato.

E' necessario che nell'atto costitutivo sia prevista **clausola compromissoria** che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Tale clausola, a norma del nuovo art. 838-bis, deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

Questi ultimi devono, a pena di nullità, essere nominati da un *soggetto estraneo alla società* o, in caso di inerzia, dal presidente del tribunale competente.

Si tratta di una clausola vincolante per la società e per ogni socio.

Per l'utente: tre aspetti del servizio giustizia. Fattore essenziale «tempo», Variabile “costo”, Garanzia di “impugnazione” per la soluzione della controversia nella dinamica dei diritti (diritti sociali – delibere – ma anche acquisti immobiliari –)

IMMOBILIARE: nella fattispecie acquisto della «casa di abitazione» dalla classica sequenza preliminare – definitivo nel tempo della crisi si passa dalla a procedimenti più complessi ed articolati quali:

- La «vendita a rate con la «**riserva della proprietà**»,
- La «locazione con **patto di futura vendita**»,
- La «vendita con **patto di riscatto**»;
- Il “**rent to buy**”: contratto di godimento in funzione di successiva alienazione immobiliare (art. 23 de D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 (c.d. decreto «sblocca Italia»)).

• una costante: **più aumenta il tempo** per la l'acquisto , più aumenta la possibilità di entrare in patologia il procedimento e quindi l'insorgere di controversia.

Poichè si ritiene che **nella moderna circolazione dei diritti una giustizia “tecnica avanzata” e “temporalmente definita” è un’esigenza primaria, si sperimenta l’esigenza dell'arbitrato anche in materia immobiliare**

E' in tale ottica che si legge il progressivo aumento della considerazione del giudizio arbitrale in materia di contrattualistica relativa al trasferimento di beni immobili costruiti e da costruire .

In alcuni rapporti la soluzione della controversia in tempi certi e brevi può essere un valore aggiunto a prescindere dall’esito: può essere che una parte **seppur soccombente** ritragga maggiori vantaggi dal tempo breve della decisione piuttosto che dall’aver ragione in tempi incerti e lunghi.

- L'ARBITRATO, ancora spesso relegato alla contrattualistica del diritto commerciale e specialmente in ambito societario, di default con clausole in s.n.c. familiari con possibilità di lite assai remota, andrebbe invece inserito anche in atti di compravendita sia di azienda che di immobile; soprattutto in quei casi di complesse operazioni acquisitive che si svolgono in termini temporali mediamente lunghi.

- Deve quindi valutarsi *ab initio* se è nel comune interesse la soluzione della controversia in tempi certi e brevi.

Quanto è conosciuto dalla utenza e
dai professionisti della utenza

l'Arbitrato ?

Quanto e come esso viene
apprezzato?


Ovvero respinto ?.

Con differenze secondo professione
ed età

- Partirei dalla ultima domanda in QUESTIONARIO rivolta agli intervistati Avvocati, Commercialisti e Notai.
- Le risposte sono state fornite da numeri maggiori nell'ordine sopra detto.
- Influenza in tal caso il numero dei professionisti di ciascun ordine.

I giovani

La classe di età dei partecipanti all'indagine



- Partecipazione al questionario secondo l'età

La risposta stupisce: tra i professionisti quelli che hanno risposto di più sono quelli di età compresa tra i 51 ed i 65 anni. Solo il 13% di quelli under 40 si è sentito di rispondere.

Motivo?


O non ha fiducia
o non ha conoscenza.

Intanto abbiamo una prima mission

- Far conoscere ed apprezzare l'Arbitrato **anche ai giovani** professionisti.
- A prima vista la loro mancanza ci sembra da ascrivere non già all'esperienza (che dà segno contrario) quanto alla **formazione.**
- Allora sarà compito di questo Osservatorio promuovere anche presso le scuole incontri formativi.

conoscenza

Livello di conoscenza della giustizia arbitrale quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie




Livello di conoscenza della giustizia arbitrale quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie

- OTTIMA: 11%
- BUONA 34%
- SUFFICIENTE 38%
- INSUFFICIENTE 17%

- La risposta impone una seconda mission: anche per i professionisti che con maggiore partecipazione hanno risposto si denota una conoscenza (appena) **sufficiente** dell'istituto: impegno da parte dell'Osservatorio per la diffusione della conoscenza dell'istituto .
- Ciò per consentire alla utenza, a prescindere da utilizzo o meno, di valutare l'inserimento o meno in quella tipologia di contratto (acquisto, società, appalto) della clausola compromissoria, insieme ai professionisti e consulenti in modo consapevole.

- EFFICACIA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE




L'esito è incoraggiante

- Infatti ben il 61 % risponde con l'affermativa
- Ciò induce l'Osservatorio a rafforzare la campagna di diffusione della conoscenza dell'istituti dell'arbitrato (amministrato in particolare) stante la fiducia nello strumento che i professionisti intervistati sembra intendano approfondire.


Il professionista e l'inserimento della clausola compromissoria

- Prevale nettamente con quasi il **70% il si**




Le varie tipologie di clausole:
AMMINISTRATO – AD HOC

Quale tipo di clausola inserisce?



- L'arbitrato amministrato da istituzione = 31%
- - L'arbitrato ad hoc = 3%
- - dipende dalla tipologia di contratto = 50%

I motivi per cui **non inserisce** la clausola compromissoria




- MENTRE IL FATTORE TEMPO
INDUCE AD INSERIRE

LA VIABILE COSTO INFLUENZA E
CONDIZIONA LA SCELTA

L'impugnativa e la terzietà dell'arbitro

- Nella risposta al precedente quesito sull'inserimento della clausola, oltre il costo (51%) la seconda risposta (17%) per negare l'accesso alla clausola è: **preferisco uno strumento che mi dia maggiori garanzie di impugnativa.**
- La possibilità c'è. Vediamo con i successivi interventi
- Altro profilo che potrebbe indurre ad espungere la clausola dal contratto è la **terzietà** dell'Arbitro.
- Qui la risposta è stata non netta perchè al quesito “ritiene l'arbitro offra adeguate garanzie di terzietà prevale (60%) = sì **ABBASTANZA** e comunque il = sì **CERTAMENTE** è 30%

Accordo circa l'offerta, da parte dell'arbitro, di adeguate garanzie di terzietà



Il solo 10% risponde NO alla fiducia sulla terzietà dell'arbitro.

- L'arbitrato amministrato è quello celebrato sotto l'egida di un'istituzione – in genere una “CAMERA ARBITRALE” che ne regola i diversi aspetti mediante il REGOLAMENTO.
- Le parti scegliendo l'arbitrato amministrato dispongono che la procedura venga in parte disciplinata dalla struttura preposta a gestire l'arbitrato.
- A Firenze esiste la CAMERA ARBITRALE

Le camere arbitrali offrono un servizio regolamentato

- Per la nomina di arbitri che scelgono tra professionisti in base alla materia
- Erogano il servizio adottando un costo **calmierato** secondo una **tariffa**
- Per la clausola di cui controllano validità ed esistenza
- In uno esse amministrano i procedimenti di arbitrato in conformità al loro **REGOLAMENTO**

Presso le Camere di Commercio


- Con la legge 29/12/1993 n. 580 art. 2 comma 4 è stato incentivato dal legislatore l'arbitrato amministrato
- Infatti si è previsto che le camere di commercio singolarmente o in forma associata
- possono promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie tra imprese, tra imprese e consumatori ed utenti.

economicità

- Non è conosciuto a sufficienza dai professionisti intervistati il requisito della economicità dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato ad hoc.
-
- Infatti ben il 54% non è conoscenza che con l'arbitrato amministrato potranno essere conseguiti risparmi stante la procedura gestita.

- **Economicità**


- **Conoscenza circa la maggiore economicità dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato ad hoc**



Camera Arbitrale di Firenze

Conosce la Camera Arbitrale di Firenze, istituzione promossa fra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, l'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze ed il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato?

- Camera Arbitrale Firenze: il 76% dichiara conoscerne la esistenza



conclusioni

- L'osservatorio istituito sull'arbitrato deve fare conoscere l'arbitrato in generale alla utenza ed ai professionisti
- L'arbitrato amministrato in particolare per la sua regolamentazione ed erogazione del servizio
- Con diffusione specialmente tra i giovani professionisti (under 40)
- Anche incontrando le istituzioni educative (scuole ed università)

Anche la riforma da ultimo intervenuta

- Sembra andare in tal senso.
- Ma il motore per l'attuazione sarà azionato dai professionisti.